Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 10 novembre 1980** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari		**L. 68.000**
Semestrale	» » »		**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari		**L. 52.000**
Semestrale	» » »		**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 9691

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. **733.**
Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, ad accettare una eredità Pag. 9692

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo, in Montesilvano. Pag. 9692

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo, in Montesilvano. Pag. 9692

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto . . . . Pag. 9692

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto . . . . Pag. 9693

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto . . . . Pag. 9693

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto . . . . Pag. 9693

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.
Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto . . . . Pag. 9694

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra. Pag. 9694

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap, in Aprilia . . . . Pag. 9695

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina . . . . Pag. 9695

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina . . . . Pag. 9695

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap, in Aprilia . . . . Pag. 9696

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Nibbiano . . Pag. 9696

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli . Pag 9696

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra. Pag. 9697

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina . Pag. 9697

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra. Pag. 9697

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Nibbiano . . . . Pag. 9698

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Manfredonia . Pag. 9698

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Manfredonia . Pag. 9698

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica . . . . Pag. 9699

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata Pag. 9699

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio, colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania . . . . Pag. 9700

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto. Pag. 9700

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia . . . . Pag. 9701

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Tasso di riferimento da applicare nel bimestre novembre-dicembre 1980 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . Pag. 9701

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale . . . . . . Pag. 9702

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1980, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 9702

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1980, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 iugno 1975, n. 172 Pag. 9703

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1980, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464 . . . . Pag. 9703

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1980, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 . . . . Pag. 9704

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1980, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria). Pag. 9704

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.
Variazione automatica per il bimestre novembre-dicembre 1980, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari) . . . . Pag. 9705

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 9705

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'associazione « Movimento F.A.C. - Fraterno aiuto cristiano », in Roma, ad accettare un legato. Pag. 9706

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare una eredità . . . . Pag. 9706

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato . . . . Pag. 9706

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Camporosso . . . Pag. 9706

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Predappio . . . . . Pag. 9706

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 9707

Regione Lombardia: Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo, Cremeno. Pag. 9709

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Enna . . . . Pag. 9713

Concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso . . . . . . Pag. 9716

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'amministrazione centrale . . . . Pag. 9718

Diario della prova pratica di dattilografia relativa agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica iniziale di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica . . . . . . Pag. 9719

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato relativa agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica iniziale di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica . . . . . . Pag. 9719

Ospedale « F.lli Crobu » di Iglesias: Concorso ad un posto di assistente di pediatria . . . . Pag. 9719

Ospedali riuniti di Cagliari: Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia . . . . Pag. 9719

Ospedale civile « Infermi » di Vigevano: Concorso ad un posto di primario di radiologia 9719

Ospedale maggiore « S. Giovanni Battista » e della città di Torino:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 9719

Aumento, da due a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di chirurgia vascolare. Pag. 9719

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 13 « Area livornese », in Livorno: Concorso ad un posto di assistente del servizio psichiatrico di diagnosi e cura . Pag. 9720

Ospedale « F. Palasciano » di Capua: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale . . . . . Pag. 9720

Arcispedale « S. Anna » di Ferrara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9720

Ospedale « V. Emanuele II » di Catania: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 9720

Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 8 « Genova Ponente », in Genova-Voltri: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica . . Pag. 9720

Ospedale civile « G. Jazzolino » di Vibo Valentia: Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia. Pag. 9720

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DEL 10 NOVEMBRE 1980:

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.
Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali.

(7562)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DEL 10 NOVEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Sigmagraf, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1980. — **Maglificio Irge, società per azioni, in Turbigo:** Estrazione di obbligazioni. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1980. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Acciaierie e ferriere vicentine Beltrame, società per azioni, in Vicenza:** Rimborso di obbligazioni. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (registro n. 41906). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (registro n. 41905). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (registro n. 41907). — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Città di Milano 10 % - 1976-1988 » sorteggiate il 20 ottobre 1980. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1972-1992 » sorteggiate il 20 ottobre 1980. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Città di Milano 7 % - 1973-1993 » sorteggiate il 20 ottobre 1980. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Pallanzeno (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1980. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni:** Errata-corrige. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **I.M.I. - Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1980. — **I.M.I. - Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1980. — **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1980.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Mercoledì 22 ottobre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. George Randolph Earle Bullen, ambasciatore di Grenada, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9930)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. 733.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili, arredi, suppellettili inventariati dalla prefettura di Belluno, titoli di debito pubblico per nominali L. 22.000.000, depositati presso la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, altri titoli del debito pubblico per nominali L. 3.625.000 e denari per complessive L. 2.206.309 depositati presso la Banca cattolica del Veneto, sede di Belluno, disposta dalla sig.ra Anna Maria Rocco ved. Fattore con testamento olografo 18 aprile 1971, pubblicato in data 11 febbraio 1972, n. 11194 di repertorio, a rogito dottor Giorgio Molinari, notaio in Belluno, e registrato a Belluno in data 12 febbraio 1972, n. 315, vol. 211, mod. I.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1980
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 143

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo, in Montesilvano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti D'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10025)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo, in Montesilvano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara) è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10026)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia) è prolungata al 15 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10020)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 7 luglio 1979 e 8 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 15 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, di San Sisto (Perugia) è prolungata al 15 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10021)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 7 luglio 1979, 8 ottobre 1980 e 9 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 15 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia) è prolungata al 15 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10022)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 7 luglio 1979, 8 ottobre 1980, 9 ottobre 1980 e 10 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 al 15 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia) è prolungata al 15 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10023)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini, in S. Sisto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di San Sisto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 7 luglio 1979, 8 ottobre 1980, 9 ottobre 1980, 10 ottobre 1980 e 11 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 15 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mausa - Manifattura industriale articoli pelletteria & affini di S. Sisto (Perugia) è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10024)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento) e stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1980, 12 agosto 1980 e 13 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento) e stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10034)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi della S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina);

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 dicembre 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10037)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 1° aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10031)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1979 al 1° aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 1° luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10032)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina);

Visti i decreti ministeriali 24 giugno 1980 e 15 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 dicembre 1979 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10038)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Nibbiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nel comune di Nibbiano (Piacenza), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° agosto 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel comune di Nibbiano la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nel comune di Nibbiano (Piacenza) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10029)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota n. 9164 datata 31 luglio 1980, con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Napoli, dott. Gustavo Vaccarella, fa presente la necessità di essere nominato presidente della predetta commissione in sostituzione del dott. Enrico De Marco, già reggente dell'ufficio medesimo;

Decreta:

Il dott. Gustavo Vaccarella è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, in sostituzione del dott. Enrico De Marco, già direttore reggente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10039)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento) e stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1980, 12 agosto 1980, 13 agosto 1980 e 15 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento) e stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra è prolungata al 30 giugno 1980

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10035)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina;

Visti i decreti ministeriali 15 ottobre 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1979 al 1° luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. - Società italiana prefabbricati, con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10033)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval, in Tiarno di Sopra, stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro Maval di Tiarno di Sopra (Trento) e stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1980, 12 agosto 1980, 13 agosto 1980, 15 ottobre 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Alta Val di Ledro

Maval di Tiarno di Sopra (Trento) e stabilimenti di Storo e Tiarno di Sopra, è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10036)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Nibbiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 aprile 1979 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nel comune di Nibbiano (Piacenza), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° agosto 1978;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Nibbiano (Piacenza);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nel comune di Nibbiano (Piacenza), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10030)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Realtur di Manfredonia;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1980 e 26 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur di Manfredonia, è prolungata al 1° settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10027)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Realtur di Manfredonia;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1980, 26 giugno 1980 e 22 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1979 al 1° settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur di Manfredonia, è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10028)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 26 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 42 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,55% per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,55% per il bimestre novembre-dicembre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 16,20% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 16,30% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10122)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dall'art. 72 della legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 16,20 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 16,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10119)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio, colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 16,20 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 16,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10121)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734;

Visto il decreto del 19 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 16,20 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 16,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10120)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto del 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75% per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,55% per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,55% per il bimestre novembre-dicembre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre in questione è pari:

al 16,20% per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 16,30% per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10123)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre novembre-dicembre 1980 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto del 23 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato periodicamente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,75 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,60 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 15,25 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25 % per il bimestre novembre-dicembre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari:

al 16,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

al 16,90 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10124)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Costo effettivo, per il bimestre novembre-dicembre 1980, dei mutui previsti dall'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a favore dell'edilizia rurale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto del 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1979, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli Istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1980 è stabilita nella misura dell'1,75 % la commissione per l'anno 1980;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito il tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1980;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio della provvista dei fondi per il settore in questione è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al 16,30 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10118)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1980, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore e, in particolare, l'art. 7, quarto comma, il quale, per i criteri di determinazione del tasso di riferimento, rinvia all'art. 20 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977 con il quale sono fissate norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 30 agosto 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre settembre-ottobre 1980 nella misura del 16,95% e che detto tasso è composto:

a) 15,05% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 15,25% per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre novembre-dicembre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al **17,15%**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10117)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1980, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 30 agosto 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre settembre-ottobre 1980 nella misura del 16,95% e che detto tasso è composto:

a) 15,05% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 15,25% per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre novembre-dicembre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 17,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10116)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1980, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 30 agosto 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre settembre-ottobre 1980 nella misura del 16,95% e che detto tasso è composto:

a) 15,05% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 15,25% per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre novembre-dicembre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 17,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10115)

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 15,25% per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 15,25% per il bimestre novembre-dicembre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90%, il tasso di riferimento è pari al 17,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10114)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1980, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 30 agosto 1980 con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agovelato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre settembre-ottobre 1980 nella misura del 16,95% e che detto tasso è composto:

a) 15,05% quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1980, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977 ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo di provvista dei fondi ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste:

Visto il decreto in data 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 10 gennaio 1980, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1980 nella misura del 15,65 % e che detto tasso è composto:

a) 13,75 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Visto il decreto in data 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n, 238 del 30 agosto 1980, con il quale si è stabilito che per

il bimestre settembre-ottobre 1980 il costo della provvista è pari al 15,05%, e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione, è pari al 16,95 %;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 aprile 1977 è pari al 15,25 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari ai 15,25 % per il bimestre novembre-dicembre 1980.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al **17,15 %**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10112)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Variazione automatica, per il bimestre novembre-dicembre 1980, del tasso di interesse massimo da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto 13 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, con il quale si è stabilito che il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge predetta viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 31 dicembre 1979, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1980, con cui è stato fissato nella misura del 13,50 % il costo medio della raccolta per il bimestre gennaio-febbraio 1980 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,65 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

1,75 % per quelle relative a contratti stipulati successivamente;

Visto il decreto del 25 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980, con cui è stato fissato nella misura del 14,20 % il costo medio della raccolta per il bimestre settembre-ottobre 1980, e che, di conseguenza il tasso di riferimento, tenuto conto della commissione è pari al 15,85 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978 e al 15,95 % per quelle relative ai contratti stipulati successivamente;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio delle provviste dei fondi per il settore in questione è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme in premessa è pari al 14,55 % per il bimestre novembre-dicembre 1980.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento, per il bimestre in questione è pari al:

16,20 % per le operazioni relative a contratti stipulati anteriormente al 1° ottobre 1978;

16,30 % per le operazioni relative a contratti stipulati successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10113)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2616/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale.

Regolamento (CEE) n. 2618/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative.

Regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.

Pubblicati nel n. L 271 *del* 15 *ottobre* 1980.

(254/C)

Regolamento (CEE) n. 2620/80 della commissione, del 13 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2621/80 della commissione, del 13 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2622/80 della commissione, del 13 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto riguarda talune modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2623/80 della commissione, del 13 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido salicilico, della sottovoce 29.16 B I *a)* della tariffa doganale comune, originario dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2624/80 della commissione, del 13 ottobre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 212 del 15 agosto 1980, pagina 15, di un testo intitolato « Regolamento (CEE) n. 2168/80 del Consiglio, dell'11 agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1717/80 che dispone per il 1980 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera norvegese ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2436/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè quando sono in vigore i contingenti (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 282 del 12 novembre 1979).

Rettifica all'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1980 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 242 del 15 settembre 1980).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2551/80 della commissione, del 2 ottobre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 262 del 6 ottobre 1980).

Pubblicati nel n. L 269 del 14 ottobre 1980.

(255/C)

Regolamento (CEE) n. 2625/80 della commissione, del 14 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2626/80 della commissione, del 14 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2627/80 della commissione, del 14 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2628/80 della commissione, del 14 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1845/80, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi i contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 2629/80 della Commissione, del 14 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1091/80 recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2630/80 della commissione, del 14 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2631/80 della commissione, del 14 ottobre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2632/80 della commissione, del 14 ottobre 1980, recante modifica agli allegati del regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, delle galline e dei polli congelati o surgelati.

Pubblicati nel n. L 270 del 15 ottobre 1980.

(256/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Movimento F.A.C. - Fraterno aiuto cristiano », in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1980, registro n. 16 Interno, foglio n. 330, l'associazione « Movimento F.A.C. - Fraterno aiuto cristiano » in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministero dell'interno, ad accettare un legato del valore di lire 5.000.000 disposto in suo favore dalla sig.a Amelia Gardenghi ved. Quaranta.

(10069)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1980, registro n. 16 Interno, foglio n. 331, la associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministero dell'interno, ad accettare un'eredità del valore di circa L. 2.000.000 disposta in suo favore dalla defunta sig.a Fiorina Golla.

(10070)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1980, registro n. 16 Interno, foglio n. 332, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministero dell'interno, ad accettare un legato del valore di L. 10.000.000 disposto in suo favore dalla defunta sig.a Elena Girolima.

(10071)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Camporosso

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1686, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno estromesso dall'alveo del torrente Nervia e porzione di fabbricato su di esso insistente, segnato nel catasto del comune di Camporosso (Imperia) al foglio n. XVI mappali 626, 624 e laterale al 624 della superficie complessiva di mq 1924 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 agosto 1978 in scala 1:2000 e 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale, sez. aut. di Imperia, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9897)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Predappio

Con dereto 30 settembre 1980, n. 1684, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del fiume Rabbi, località Cantina Sociale, segnato nel catasto del comune di Predappio (Forlì) al foglio n. 31, nuova particella 227 della superficie di mq 1730 ed indicato nella planimetria rilasciata in dicembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, e giusta quanto precisato dallo stesso ufficio tecnico erariale con lettera 12 marzo 1980, n. 11549/984, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 4 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	904,70	904,70	904,65	904,70	904,75	904,65	904,80	904,70	904,70	904,70
Dollaro canadese	765,55	765,55	765,50	765,55	765,72	765,50	765,25	765,55	765,55	765,55
Marco germanico	471,90	471,90	471,50	471,90	471,87	471,85	471,95	471,90	471,90	471,90
Fiorino olandese	436,42	436,42	437,30	436,42	436,37	436,40	436,30	436,42	436,42	436,40
Franco belga	29,433	29,433	29,46	29,433	29,44	29,40	29,43	29,433	29,433	29,40
Franco francese	204,75	204,75	205,10	204,75	204,90	204,70	204,80	204,75	204,75	204,75
Lira sterlina	2217,40	2217,40	2219 —	2217,40	2216,61	2217,35	2214,50	2217,40	2217,40	2217,40
Lira irlandese	1776,25	1776,25	1774 —	1776,25	1764,30	—	1774 —	1776,25	1776,25	—
Corona danese	153,20	153,20	153,30	153,20	153,16	153,15	153,20	153,20	153,20	153,20
Corona norvegese	181,42	181,42	181,60	181,42	181,58	181,40	181,51	181,42	181,42	181,40
Corona svedese	211,50	211,50	211,50	211,50	211,53	211,45	211,30	211,50	211,50	211,45
Franco svizzero	525,65	525,65	526,90	525,65	527,09	525,60	526,02	525,65	525,65	525,65
Scellino austriaco	66,605	66,605	66,95	66,605	66,63	66,55	66,61	66,605	66,605	66,58
Escudo portoghese	17,55	17,55	17,50	17,55	17,49	17,50	17,75	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola	11,997	11,997	12 —	11,997	12 —	11,95	12 —	11,997	11,997	11,95
Yen giapponese	4,30	4,30	4,32	4,30	4,29	4,25	4,30	4,30	4,30	4,30

Media dei titoli del 4 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,275
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	82,300
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,250
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,650
» » » » 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	99,275
» » » » 1-12-1979/81	98,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,625
» » » » 1- 7-1979/82	97,175
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	97,975
» » » » 1- 3-1980/82	97,150
» » » » 1- 5-1980/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/83	97,900
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,950
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,600
» » » 12 % 1- 4-1982	95,100
» » » 12 % 1-10-1983	92,025
» » » 12 % 1- 1-1984	91,425
» » » 12 % 1- 4-1984	91,675
» » » 12 % 1-10-1984	91,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	904,75
Dollaro canadese	765,40
Marco germanico	471,925
Fiorino olandese	436,36
Franco belga	29,431
Franco francese	204,775
Lira sterlina	2215,95
Lira irlandese	1775,125
Corona danese	153,20
Corona norvegese	181,4[illegible]5
Corona svedese	211,40
Franco svizzero	525,835
Scellino austriaco	66,607
Escudo portoghese	17,65
Peseta spagnola	11,998
Yen giapponese	4,30

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 5 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	915,20	915,20	915,26	915,20	915,25	915,20	915,30	915,20	915,20	915,20
Dollaro canadese	773,60	773,60	774 —	773,60	773,47	773,55	773,20	773,60	773,60	773,60
Marco germanico	471,05	471,05	470,30	471,05	471,02	471,05	471,10	471,05	471,05	471 —
Fiorino olandese	435,15	435,15	435,50	435,15	437 —	435,10	435,50	435,15	435,15	435,10
Franco belga	29,35	29,35	29,36	29,35	29,37	29,30	29,361	29,35	29,35	29,35
Franco francese	204,35	204,35	204,60	204,35	204,43	204,30	204,47	204,35	204,35	204,35
Lira sterlina	2234,10	2234,10	2237,50	2234,10	2236,23	2234,10	2234,75	2234,10	2234,10	2234,10
Lira irlandese	1774,70	1774,70	1777 —	1774,70	1778,33	—	1773 —	1774,70	1774,70	—
Corona danese	153,12	153,12	153,10	153,12	153,05	153,10	153,14	153,12	153,12	153,10
Corona norvegese	182,68	182,68	182 —	182,68	182,81	182,65	182,79	182,68	182,68	182,62
Corona svedese	212,90	212,90	212,50	212,90	213,04	212,85	212,95	212,90	212,90	212,90
Franco svizzero	524 —	524 —	523,55	524 —	524,04	524 —	523,75	524 —	524 —	524 —
Scellino austriaco	66,53	66,53	66,50	66,53	66,52	66,50	66,52	66,53	66,53	66,50
Escudo portoghese	17,68	17,68	17,50	17,68	17,55	17,65	17,50	17,68	17,68	17,65
Peseta spagnola	12,066	12,066	12,12	12,066	12,08	12,05	12,08	12,066	12,066	12,05
Yen giapponese	4,317	4,317	4,34	4,317	4,318	4,30	4,323	4,317	4,317	4,30

Media dei titoli del 5 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,275
» 5,50% » » 1968-83	85,825
» 5,50% » » 1969-84	82,300
» 6% » » 1970-85	79,475
» 6% » » 1971-86	76,700
» 6% » » 1972-87	73,250
» 9% » » 1975-90	75,550
» 9% » » 1976-91	77,100
» 10% » » 1977-92	83,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,600
» » » » 1- 7-1979/81	99,375
» » » » 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	98,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,500
» » » » 1- 1-1980/82	97,950
» » » » 1- 3-1980/82	97,400
» » » » 1- 5-1980/82	98,300
» » » » 1- 1-1980/83	97,900
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	99,050
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,400
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,500
» » » 12% 1- 4-1982	95,150
» » » 12% 1-10-1983	91,675
» » » 12% 1- 1-1984	91,450
» » » 12% 1- 4-1984	91,725
» » » 12% 1-10-1984	91,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	915,25
Dollaro canadese	773,40
Marco germanico	471,075
Fiorino olandese	435,325
Franco belga	29,355
Franco francese	204,41
Lira sterlina	2234,425
Lira irlandese	1773,85
Corona danese	153,13
Corona norvegese	182,735
Corona svedese	212,925
Franco svizzero	523,875
Scellino austriaco	66,525
Escudo portoghese	17,59
Peseta spagnola	12,073
Yen giapponese	4,32

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo, Cremeno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Cassina Valsassina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stàto pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cassina Valsassina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, per la presenza di misurati insediamenti di antichi fabbricati superstiti in condizioni di conservazione discreta nei centri abitati ed ottima nel retroterra montano, per il patrimonio forestale costituito da frequenti boschi cedui e da reliquati di conifere che, alternati a radure, inquadrano l'edilizia tradizionale e tipica in visuali di insieme componenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico, costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Preso atto che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato e formante il complesso paesistico della Valsassina interessi le circoscrizioni dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo e Cremeno;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Cassina Valsassina;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 2 ottobre 1979, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Cassina Valsassina, così delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Barzio;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Moggio e Morterone;

a est dalla linea di confine con il comune di Moggio;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Cremeno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Cassina Valsassina provvederà alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 16 luglio 1980

p. *Il presidente*: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Barzio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Barzio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, per la presenza di misurati insediamenti di antichi fabbricati superstiti in condizioni di consèrvazione discreta nei centri abitati ed ottima nel retroterra montano, per il patrimonio forestale costituito da frequenti boschi cedui e da reliquati di conifere che, alternati a radure, inquadrano l'edilizia tradizionale e tipica in visuali di insieme componenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico, costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Preso atto che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato e formante il complesso paesistico della Valsassina interessi le circoscrizioni dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo e Cremeno;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Barzio;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 2 ottobre 1979, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Barzio, così delimitato:

a nord dalla linea di confine con i comuni di Introbio e Valtorta;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Moggio, Cassina Valsassina, Cremeno;

a est dalla linea di confine con la provincia di Bergamo;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Pasturo.

Art 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Barzio provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 16 luglio 1980

p. *Il presidente*: Rivolta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Moggio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Moggio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, per la presenza di misurati insediamenti di antichi fabbricati superstiti in condizioni di conservazione discreta nei centri abitati ed ottima nel retroterra montano, per il patrimonio forestale costituito da frequenti boschi cedui e da reliquati di conifere che, alternati a radure, inquadrano l'edilizia tradizionale e tipica in visuali di insieme componenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico, costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Preso atto che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato e formante il complesso paesistico della Valsassina interessi le circoscrizioni dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo e Cremeno;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Moggio;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 2 ottobre 1979, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Moggio, così delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Barzio;
a sud dalla linea di confine con il comune di Morterone;
a est dalla linea di confine con la provincia di Bergamo;
a ovest dalla linea di confine con il comune di Cassina Valsassina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Moggio provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 16 luglio 1980

p. *Il presidente*: Rivolta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Introbio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Introbio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, per la presenza di misurati insediamenti di antichi fabbricati superstiti in condizioni di conservazione discreta nei centri abitati ed ottima nel retroterra montano, per il patrimonio forestale costituito da frequenti boschi cedui e da reliquati di conifere che, alternati a radure, inquadrano l'edilizia tradizionale e tipica in visuali di insieme componenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico, costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Preso atto che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato e formante il complesso paesistico della Valsassina interessi le circoscrizioni dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo e Cremeno;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Introbio;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 2 ottobre 1979, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Introbio, così delimitato:

a nord dalla linea di confine con la provincia di Bergamo e con il comune di Premana;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Barzio e Pasturo;

a est dalla linea di confine con la provincia di Bergamo;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Primaluna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Introbio provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 16 luglio 1980

p. *Il presidente*: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Pasturo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Pasturo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, per la presenza di misurati insediamenti di antichi fabbricati superstiti in condizioni di conservazione discreta nei centri abitati ed ottima nel retroterra montano, per il patrimonio forestale costituito da frequenti boschi cedui e da reliquati di conifere che, alternati a radure, inquadrano l'edilizia tradizionale e tipica in visuali di insieme componenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico, costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Preso atto che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato e formante il complesso paesistico della Valsassina interessi le circoscrizioni dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo e Cremeno;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Pasturo;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 2 ottobre 1979, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Pasturo, così delimitato:

a nord dalla linea di confine con i comuni di Introbio, Primaluna ed Esino Lario;

a sud dalla linea di confine con il comune di Ballabio;

a est dalla linea di confine con i comuni di Introbio, Barzio, Cremeno;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Mandello Lario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Pasturo provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 16 luglio 1980

p. *Il presidente*: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Cremeno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo dei comune di Cremeno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, per la presenza di misurati insediamenti di antichi fabbricati superstiti in condizioni di conservazione discreta nei centri abitati ed ottima nel retroterra montano, per il patrimonio forestale costituito da frequenti boschi cedui e da reliquati di conifere che, alternati a radure, inquadrano l'edilizia tradizionale e tipica in visuali di insieme componenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la fusione dell'opera dell'uomo con quella della natura;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico, costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Preso atto che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato e formante il complesso paesistico della Valsassina interessi le circoscrizioni dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo e Cremeno;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Cremeno;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 335 del 2 ottobre 1979, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Cremeno, così delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Barzio;

a sud dalla linea di confine con il comune di Morterone;

a est dalla linea di confine con il comune di Cassina Valsassina;

a ovest dalla linea di confine con i comuni di Pasturo e Ballabio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Cremeno provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n 1497.

Milano, addì 16 luglio 1980

p. *Il presidente*: RIVOLTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Ordine del giorno:

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

a) imposizione del vincolo all'intero territorio dei comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio e Pasturo, ed estensione all'intero territorio del vincolo parziale esistente nel comune di Cremeno (convocazione ore 9,30);

(*Omissis*).

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno quattro del mese di maggio, in una sala di adunanze della sede dell'amministrazione provinciale di Como, via Borgo Vico, 148, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

(*Omissis*).

Per prime vengono esaminate insieme le proposte di vincolo riguardanti i comuni di Cassina Valsassina, Barzio, Moggio, Introbio, Pasturo e Cremeno, date le caratteristiche omogenee dei loro territori, formanti il complesso paesistico della Valsassina.

La commissione visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, visti gli articoli n. 9 e n. 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

(*Omissis*).

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Cassina Valsassina delibera all'unanimità di sottoporre alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge, a norma del primo comma dell'art. 2 l'intero territorio del comune, delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Barzio;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Moggio e Morterone;

a est dalla linea di confine con il comune di Moggio;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Cremeno.

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Barzio delibera all'unanimità di sottoporre alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, l'intero territorio del comune delimitato:

a nord dalla linea di confine con i comuni di Introbio e Valtorta;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Moggio, Cassina Valsassina, Cremeno;

a est dalla linea di confine con la provincia di Bergamo;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Pasturo.

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Moggio delibera senza il voto del sindaco, assente benchè invitato, di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, l'intero territorio del comune delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Barzio;

a sud dalla linea di confine con il comune di Morterone;

a est dalla linea di confine con la provincia di Bergamo;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Cassina Valsassina.

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Introbio delibera con l'astensione del rappresentante del comune, di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, l'intero territorio del comune, delimitato:

a nord dalla linea di confine con la provincia di Bergamo e con il comune di Premana;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Barzio e Pasturo;

a est dalla linea di confine con la provincia di Bergamo;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Primaluna.

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Pasturo delibera con l'astensione del rappresentante del comune, che si riserva di sottoporre la proposta al consiglio comunale, di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, l'intero territorio del comune, delimitato:

a nord dalla linea di confine con i comuni di Introbio, Primaluna ed Esino Lario;

a sud dalla linea di confine con il comune di Ballabio;

a est dalla linea di confine con i comuni di Introbio, Barzio e Cremeno;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Mandello Lario.

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Cremeno delibera all'unanimità di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, l'intero territorio del comune, comprendente pertanto la zona già vincolata con decreto ministeriale del 18 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 27 novembre 1959, e così delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Barzio;

a sud dalla linea di confine con il confine di Morterone;

a est dalla linea di confine con il comune di Cassina Valsassina;

a ovest dalla linea di confine con i comuni di Pasturo e Ballabio.

(*Omissis*).

(9940)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Enna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ENNA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto portalettere, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Enna.

Il 10 % di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Enna, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Enna in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Enna, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Enna.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di un apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comunque presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Enna e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ultimo comma, sostituito dall'art. 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Enna, addì 1° marzo 1980

Il direttore provinciale reggente: BUSCEMA

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Palermo, addì 27 giugno 1980
Registro n. 5 Poste, foglio n. 66

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Enna

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dodici posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 2 del 1° marzo 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(9942)

Concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TREVISO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso.

Il 10% di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazoni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Treviso, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA 1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certi-

ficati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Treviso, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia, con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione, delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituti o di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata in bollo della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Treviso.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato del coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 7 della legge 1° gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

4) certficato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessaro;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dell'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza di distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio d leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Treviso e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, addì 2 giugno 1980

Il direttore provinciale reggente: GIGLIA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 6 giugno 1980
Registro n. 4 Poste, foglio n. 353

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Treviso

Il sottoscritto (1) nato a il residente in via . . n. . . provincia. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 2 giugno 1980, n. 5.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo di riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10075)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1980, registro n. 1, foglio 279 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 dell'11 febbraio 1980, si svolgeranno in Roma nei giorni 9 e 10 dicembre 1980, con inizio alle ore 8, presso la sala conferenze del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, n. 76/A.

(10164)

Diario della prova pratica di dattilografia relativa agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica iniziale di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

La prova pratica di dattilografia relativa agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica iniziale di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 243 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avrà luogo in Roma il 26 novembre 1980 con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia », via Panisperna n. 255.

(10165)

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato relativa agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica iniziale di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica.

La prova pratica di scrittura sotto dettato relativa agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica iniziale di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 243 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avrà luogo in Roma presso la scuola media statale « Giulio Romano », via della Paglia, 50, alle ore 15,30 del giorno 1° dicembre 1980.

(10166)

OSPEDALE « F.LLI CROBU » DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della direzione amministrativa dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(3796/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3797/S)

OSPEDALE CIVILE « INFERMI » DI VIGEVANO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vigevano (Pavia).

(3790/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTÀ DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di reumatologia;
sei posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di ematologia;
quattro posti di assistente di nefrologia e dialisi;
tre posti di assistente di gastroenterologia;
due posti di assistente di odontostomatologia;
tre posti di assistente di urologia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3794/S)

Aumento, da due a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di chirurgia vascolare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia vascolare (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3795/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 13
« AREA LIVORNESE », IN LIVORNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio psichiatrico di diagnosi e cura

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso gli ospedali riuniti di Livorno.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Livorno.

(3789/S)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Capua (Caserta).

(3798/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ripartizione personale, dell'ente in Ferrara.

(3792/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(3787/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8
« GENOVA PONENTE », IN GENOVA-VOLTRI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica presso l'opedale « S. Carlo », in Genova-Voltri.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Voltri.

(3788/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(3791/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803080)